



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni*”;

VISTA la Legge 17 luglio 2006, n. 233 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*”;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, concernente il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”, in particolare l'articolo 3, comma 1, lett. o;

VISTO l'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n.349, concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n. 93, “*Disposizioni in campo ambientale*” ed, in particolare, l'art.17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti “*inutili*”, consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'art. 12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;



VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il “Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349” approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della Legge n. 349/1986;

VISTO il Decreto del Segretario generale 13 febbraio 2019, prot. 21/SG, con il quale è stata istituita la “Commissione per le associazioni ambientaliste” ai fini dell'individuazione delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n.349;

VISTA l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'Associazione “MuMART - Museo Marino Artistico”, datata 11 dicembre 2018, acquisita al prot. 5134/SG del 19 dicembre 2018, tesa ad ottenere l'individuazione quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 349/86;

VISTA la nota prot.4278/SG del 21 agosto 2019 con la quale il Segretariato generale ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi all'individuazione di cui al citato art.13, dando facoltà all'Associazione di presentare un'ulteriore documentazione esplicativa, relativamente alle criticità riscontrate, concernenti sia l'ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, sia la continuità che la rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta nel triennio considerato, in almeno le medesime cinque regioni;

CONSIDERATO il mancato riscontro da parte dell'Associazione “MuMART - Museo Marino Artistico” alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis;

TENUTO CONTO del parere espresso dalla citata Commissione per le associazioni ambientaliste, riunitasi in data del 7 ottobre 2019 e con verbale di cui al prot. 5307/SG contrario all'individuazione dell'associazione “MuMART - Museo Marino Artistico”, per non aver riscontrato i previsti requisiti fondamentali riferiti alla democraticità statutaria e alla continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale svolta dall'Associazione nel triennio precedente l'istanza, risultando la stessa presente solo nella Regione Puglia, unico territorio in cui tra l'altro risulta aver svolto attività;

CONSIDERATO che non sono state proposte argomentazioni rispetto ai seguenti motivi ostativi afferenti al rispetto del requisito di un ordinamento interno democratico:

- a) per assenza della riserva di un ragionevole numero minimo di cariche direttive a componenti di sesso femminile, secondo il principio dell'equilibrio di genere, in ossequio al principio costituzionale (art. 51 Cost.) dell'uguaglianza di genere di cui al “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” D. Lgs. n° 198/2006 e così come precisato nel parere dell'Avvocatura Generale dello Stato datato 11 ottobre 2011, consultabile sul sito istituzionale del Ministero, punto 4 lett. D. Si aggiunga che avrebbe potuto essere valutato favorevolmente se gli organi direttivi fossero



stati composti, in maggioranza, da membri elettivi con un incarico a tempo determinato, da rinnovare, alle scadenze prefissate, con il successivo rispetto dell'equilibrio di genere.

- b) Art.6 "... i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso espresso dei genitori e comunque in tutte le attività in cui non sono specificamente sotto controllo devono essere accompagnati da un maggiorenne loro responsabile e non godono del diritto di voto in Assemblea". Si considera rispettato il criterio democratico nel caso in cui le norme statutarie prevedano per i soci minorenni uno "status" speciale, ad esempio una quota sociale ridotta o l'esercizio del voto attribuito a chi ne detenga la potestà genitoriale; si ritiene, comunque, incompatibile con il requisito della democraticità la radicale privazione del diritto di voto per i soci minorenni, "...sono soci Fondatori coloro i quali hanno fondato la suddetta Associazione; essi fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, effettuano versamenti spontanei in merito alle risorse economiche dell'Associazione e la loro carica è permanente, cessa solo per dimissioni spontanee e sfiducia da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo", e, all'art. 16, si legge altresì che "Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 2 (due) a 7 (sette) componenti". Tra le condizioni essenziali riferite al requisito della "democraticità interna" deve riscontrarsi, tra le altre, l'attribuzione all'Assemblea dei soci di poteri di nomina e di revoca degli Amministratori, condizione che, nella fattispecie, non trova piena applicazione laddove subentri il menzionato diritto dei soci Fondatori. Come evidenziato dal citato parere dell'Avvocatura dello Stato del 2011, tali clausole possono "essere ammesse solo in via eccezionale, sulla base di congrue giustificazioni fornite dalla organizzazione richiedente", e comunque in modo da garantire una significativa maggioranza ai membri elettivi. Circostanze queste che non si ravvisano nel caso di specie; "tutti coloro che intendano far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda indirizzata al Consiglio Direttivo il quale nei trenta giorni successivi si esprimerà sull'accoglimento della domanda; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non sarà tenuto ad esplicitare il motivo del diniego". Il rigetto dell'istanza ed il provvedimento di esclusione devono essere sempre motivati, in quanto la mancata previsione dell'obbligo di motivazione in ordine al rigetto delle istanze di ammissione dei soci consentirebbe di vanificare e di aggirare l'obbligo di legge circa la preventiva fissazione dei criteri per l'ammissione dei soci, evitandone la concreta applicazione. Inoltre, si viene a ledere anche l'attuazione dell'altro principio cardine della democraticità richiesto dalla legge, non consentendo agli aspiranti soci, semplicemente non graditi, gli opportuni mezzi di difesa a causa dell'assoluta carenza di trasparenza nell'attività associativa.
- c) Art. 7 - "Tutti i soci ordinari maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo...". Tale previsione configura la mancanza di un'effettiva dialettica democratica, non dando la possibilità a tutti gli associati di esprimere liberamente il proprio voto, in quanto lo statuto in esame prevede non solo la categoria dei soci Ordinari, ma anche quelle dei Fondatori, Onorari, Sostenitori e Tecnici. Anche le forti differenze sul versante dell'elettorato passivo che da queste disposizioni derivano non possono che ritenersi in contrasto con il requisito in parola. Si evidenzia, inoltre, che detto enunciato si pone in contraddizione con le seguenti disposizioni: art. 12 - "potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione tutti i soci ... avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni"; art. 16 - "possono ricoprire cariche sociali i soci ordinari e tecnici.
- d) Art. 8 - "Doveri dei soci. Il presente articolo è valido per i soci Ordinari, Sostenitori, Tecnici... ogni socio per consapevole accettazione ... assume l'obbligo di contribuire alle necessità economiche sociali". La previsione di tale obbligo richiede delucidazioni in relazione al tipo di necessità economiche sociali, declinando puntualmente i tipi di interventi. Peraltro, si evidenzia che il presente articolo è valido solo per una parte delle



categorie di associati, contrapponendosi al principio di democraticità secondo cui corre l'obbligo di osservare e garantire, per statuto, all'interno dell'Ente la parità di diritti e doveri degli aderenti.

- e) Art. 11 - l'Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di *“almeno la metà più uno degli associati”*. Tale enunciato non è conforme all'art. 20 del codice civile, il quale prevede che l'assemblea di un'associazione debba essere convocata anche quando *“ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati”*. Si ritiene che tale norma esprima uno *standard* di democraticità non derogabile *in peius*.
- f) Art. 14 - l'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è *“validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberi con il voto dei presenti”*. Tale previsione potrebbe configurare l'evenienza che le modifiche statutarie possano essere deliberate anche da un numero eccessivamente esiguo di soci; per quanto gli statuti possano prevedere deroghe rispetto alle previsioni di cui all'art. 21 del codice civile, si ritiene significativamente affievolito il rispetto del principio della democraticità laddove si escluda una maggioranza qualificata degli associati nel prendere decisioni quali le modifiche statutarie.
- g) Art. 22 - Il Segretario *“fornisce gli appositi moduli prestampati per la richiesta di avanzamento di grado degli associati.”* La previsione di tale avanzamento di grado necessita di delucidazioni al riguardo.

CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione prodotta in allegato alla citata istanza, è emerso che l'Associazione risulta essere presente in una sola regione, con un'attività di protezione ambientale circoscritta ad un solo ambito regionale;

TENUTO CONTO che la normativa vigente richiede, tra gli altri, come criteri fondamentali per l'individuazione di un'Associazione di protezione ambientale, la presenza *“in almeno cinque regioni”* ed un'attività di protezione ambientale di cui sia riscontrabile la *“continuità e rilevanza esterna”* in almeno le medesime cinque regioni in cui viene dichiarata presenza, nel triennio precedente l'istanza;

CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato art.13 della Legge n.349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di individuazione ai sensi della citata norma;

CONSIDERATO che il riconoscimento ai sensi dell'art.13 della Legge n.349/86 è riservato alle sole associazioni che rispecchino pedissequamente i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e che le difformità tra lo statuto ed il codice civile sono ritenute vizi di natura sostanziale e obbligano l'associazione richiedente ad apportare le relative modifiche statutarie, pena il rigetto dell'istanza;

RITENUTO che l'Associazione *“MuMART - Museo Marino Artistico”*, essendo presente nella sola Regione Puglia, non soddisfa il requisito fondamentale concernente la presenza *“in almeno cinque regioni”* richiesto dal citato art.13, comma 1, della Legge 8 luglio 1986 n.349;

ACQUISITA la proposta del Segretariato generale, contraria all'individuazione di cui all'art.13 della Legge n. 349/86 e ss.mm.ii., in conformità al parere della citata Commissione, espresso in tal senso nella riunione del 7 ottobre 2019, verbale prot.5307/SG, nei confronti dell'Associazione denominata *“MuMART - Museo Marino Artistico”*;



RITENUTO, pertanto, di procedere alla reiezione dell'istanza di individuazione di cui all'art.13 della Legge n.349/86 presentata dall'associazione "MuMART - Museo Marino Artistico";

DECRETA

Articolo 1 (Reiezione)

1. È respinta l'istanza di individuazione di cui all'art.13 della Legge n.349/86 presentata dall'associazione denominata "MuMART - Museo Marino Artistico" con sede legale a Bari, in Viale De Laurentis n. 14 - C.F. 07510900728.
2. Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.
3. Il presente Decreto sarà trasmesso all'Associazione a cura del Segretariato generale del Ministero e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Sergio Costa

